

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2868

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ALTISSIMO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(PANDOLFI)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(CARTA)

COL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(GULLOTTI)

COL MINISTRO PER L'ECOLOGIA
(BIONDI)

E COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE
PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(GRANELLI)

—

Disciplina della ricerca e della coltivazione
delle risorse geotermiche

Presentato il 9 maggio 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — La crisi energetica, da anni perdurante a livello mondiale, impone di affrontare in modo adeguato la tematica dello sviluppo delle fonti energetiche « rinnovabili » od « alternative », in guisa da diversificare gli approvvigionamenti di materie prime, al contempo riducendo la dipendenza energetica del Paese dall'estero.

Il Piano energetico nazionale, approvato dal CIPE con delibera del 23 dicembre 1975, poi confermato con delibera del 23 dicembre 1977, ed infine aggiornato con delibera del 4 dicembre 1981, individua nelle risorse geotermiche una delle fonti energetiche rinnovabili ed alternative ed impegna il Governo ad attuare una politica di ricerca, sviluppo ed utilizzo di tali fonti, adeguando la normativa vigente alle nuove esigenze.

Il nostro Paese è particolarmente adatto ad una ricerca geotermica di largo raggio, perché siano impiegate avanzate tecnologie: è noto, infatti, che l'Italia è classificata dai geologi tra le regioni calde, essendovi presenti diffuse manifestazioni geotermiche.

È, tuttavia, necessario a questo proposito evitare equivoci: i dati attualmente disponibili attribuiscono all'impiego attuale di energia geotermica nel mondo un ruolo del tutto marginale; così è anche per l'Italia, dove attualmente la produzione geotermica si aggira sui 2,5 miliardi di kwh/a, pari allo 0,4 per cento del fabbisogno energetico nazionale ed all'1,7 per cento della produzione elettrica totale, con un risparmio di 550.000 tonnellate di petrolio, equivalente del valore di circa 40 miliardi di lire. È questo il dato reale da tenere presente per valu-

tare seriamente l'apporto che la ricerca e lo sfruttamento delle risorse geotermiche possono dare al bilancio energetico nazionale.

Altre considerazioni sono da aggiungere. L'energia geotermica è una energia « povera », con valori molto al di sotto di quelli contenuti in un ugual peso di idrocarburi; inoltre è facilmente degradabile, non è trasportabile, né conservabile come tale, di talché è utilizzabile solo localmente, quando questo sia possibile; altrimenti deve essere trasformata in energia elettrica, ma con rendimenti molto bassi: 8-15 per cento, cioè da 1/5 a 1/3 di quelli di una moderna centrale termoelettrica a combustibile fossile. Questo non vuol dire che non si debba fare ogni possibile sforzo per incrementare la ricerca e lo sfruttamento in questo campo, in quanto si tratta di una alternativa energetica valida, sia perché interna al nostro Paese ed aggiuntiva a quelle tradizionali, sia perché vantaggiosa in termini economici (dati i costi di produzione relativamente bassi), valutari e di sicurezza. Inoltre, un campo geotermico è parzialmente rinnovabile e può venire coltivato convenientemente per un tempo molto lungo.

Per quanto riguarda l'esplorazione geotermica del Paese, l'ENEL da anni è impegnato in un importante lavoro sistematico di accertamento e di stima delle riserve per circa 2.000 chilometri quadrati di territorio della fascia preappenninica tosco-laziale-campana.

Recentemente, in questo campo, all'ENEL si è affiancato l'ENI.

Per quanto riguarda le tecnologie di ricerca e di sfruttamento, l'ENEL, il CNR ed Istituti universitari da molti anni svol-

gono studi particolari o generali raggiungendo risultati di validità internazionale; anche la CEE ha dimostrato una certa sensibilità in materia, finanziando progetti di ricerca e sviluppo in Italia.

Peraltro, è indispensabile che lo Stato incentivi l'attuazione dei programmi di esplorazione e ricerca, attraverso contributi finanziari.

In particolare appare necessario completare l'indagine preliminare di tutto il territorio italiano, in modo da avere un inventario delle risorse geotermiche nazionali.

Si deve, inoltre, tener presente anche che occorrono tempi notevolmente lunghi, senza contare le difficoltà territoriali che limitano fortemente le operazioni in talune aree altamente promettenti ma pur fortemente urbanizzate (come ad esempio quelle napoletane) per avere i primi risultati tangibili della ricerca geotermica, così che, nella migliore delle ipotesi, difficilmente la produzione geotermica italiana nel 1990 potrà superare di 3-4 volte i valori odierni, considerando anche la diffusione capillare degli usi elettrici. Ciò significa il reperimento di risorse con una producibilità iniziale di 8-12 miliardi di kwh, pari ad una potenza installata di 1.000-1.500 MW il che vale un risparmio annuale di circa 2,5 milioni di tonnellate di petrolio, ossia 200 miliardi di lire ai valori attuali. L'energia geotermica è quindi destinata ad essere una « energia di complemento », che può avere un certo rilievo economico, se si tiene conto del costo attuale e futuro delle altre fonti energetiche, a parte il fatto che trattasi di una risorsa nazionale, parzialmente rinnovabile e sfruttabile in condizioni di relativa sicurezza ambientale.

L'attuazione di una seria politica geotermica richiede, ovviamente, l'impegno e la mobilitazione di tutte le capacità disponibili e di tutti gli organi dello Stato; in questo quadro, fondamentale è il ruolo che può essere svolto dalle regioni.

Se l'impegno dello Stato deve essere diretto verso un puntuale e immediato avvio di una ricerca su vasta scala su tutto il territorio nazionale e sul coinvol-

gimento degli enti pubblici operanti nel settore, le regioni hanno dal canto loro un ruolo altrettanto fondamentale da svolgere. Non basta infatti il ritrovamento di eventuali giacimenti per poter effettivamente utilizzare le risorse: è necessario anche predisporre tutti quegli strumenti che favoriscono la creazione di un « mercato » di queste risorse; e per questo le regioni possono indirizzare i loro strumenti di pianificazione territoriale urbanistica e la loro politica in campo agricolo in modo da realizzare « in loco » il miglior sfruttamento possibile delle risorse rinvenute.

In tale maniera un coordinato e programmato impegno dello Stato, delle regioni, dell'ENEL, dell'ENEA, dell'ENI, e del CNR potrà e dovrà consentire l'ottimizzazione delle attività di ricerca e coltivazione dell'energia geotermica per l'utilizzazione più conveniente alla comunità nazionale.

A seguito della nazionalizzazione dell'energia elettrica e con il trasferimento all'ENEL delle società elettriche e delle attività minerarie della Larderello, l'ente elettrico si è trovato di fatto ad essere unico operatore in campo geotermico. In questa posizione l'ENEL ha pertanto sviluppato gli studi, le ricerche e lo sfruttamento dei fluidi endogeni, concentrando inizialmente i suoi sforzi nella regione Toscana ed estendendoli quindi al Lazio e alla Campania, prevalentemente in funzione di una utilizzazione termoelettrica dei fluidi rinvenuti. In relazione a queste attività si è formato quindi presso l'ente elettrico un patrimonio di esperienze che può essere ulteriormente valorizzato non solo nell'attuazione di un più ampio e sistematico piano di ricerca e produzione dei fluidi endogeni, ma anche nello sviluppo di nuove tecnologie di utilizzazione ai fini termoelettrici.

Per quel che concerne l'ENI, le capacità ed esperienze di cui esso è portatore sono riconducibili essenzialmente alle strette analogie esistenti, quanto a impostazione, metodi e tecnologie impiegate, tra la ricerca geotermica e quella degli idrocarburi. Infatti, anche se fino a pochi

anni fa le compagnie petrolifere non si sono impegnate nella ricerca geotermica, recentemente esse hanno iniziato ad operare prevalentemente in quei paesi dove non esisteva una tradizione geotermica.

In questo senso, quindi una politica di valorizzazione delle risorse geotermiche non può prescindere da un coinvolgimento dell'ENI, la cui presenza nel settore, finora occasionale e marginale, può fornire un apporto determinante, in una situazione come quella italiana dove l'impegno geotermico deve essere orientato, nella valutazione della « dimensione economica » dei singoli giacimenti esplorati, da tutti i possibili impieghi e non solo in funzione di utilizzi termoelettrici.

Quanto al CNR, va considerato che è in corso il « Progetto finalizzato energetico » (vedi studio di fattibilità approvato dal CIPE), onde anche il CNR va coinvolto nell'attuazione del progetto preliminare di ricerca geotermica.

Analoghe considerazioni debbono formularsi per quanto concerne l'ENEA che nel campo della ricerca pura ed applicata, può portare un valido contributo operativo.

È tuttavia necessario provvedere anche all'adeguamento della normativa che, ancora rappresentata dalla legge mineraria del 1927, non è più adatta alle moderne esigenze dell'industria geotermica, tanto più dopo il trasferimento alle regioni a statuto ordinario della competenza in materia di acque minerali e termali.

È ovvio che per « acque termali » si devono intendere quelle per uso essenzialmente terapeutico, ma occorre tenere presente che le acque termali possono raggiungere temperature accertate di quasi 130° C, suscettibili di altri usi, anche energetici.

Già dai 15° ai 50° si devono considerare gli usi agricoli largamente diffusi in molti altri paesi, oppure quelli chimici, mentre dai 50° ai 130° C sono possibili usi energetici diretti, come il riscaldamento e la refrigerazione civile od industriale. Salvo rare eccezioni (meno di cinque casi al mondo) i fluidi geotermici nel sotto-

suolo sono in prevalenza costituiti da acque termali in pressione, anche a temperatura elevatissima, e non da vapori naturali, idonee per produzione elettrica o per usi termici diretti di un processo industriale.

Così uno stesso sistema idrotermale potrebbe venire ad assumere stato giuridico differente a seconda delle sue condizioni termiche variabili nello spazio e nel tempo e suscettibili di usi diversi anche integrati, energetici, chimici, terapeutici e spesso in connessione geologica con altri giacimenti minerali.

La necessità di chiarezza impone, dunque, un aggiornamento legislativo anche in attuazione della delibera del CIPE che ha approvato il Programma energetico nazionale per regolamentare le attività connesse alla ricerca geotermica.

Sono queste le premesse del carattere di preminente interesse generale delle attività di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, da esercitare attraverso il coinvolgimento, preferibilmente congiunto, dell'ENEL e dell'ENI, nonché, limitatamente alla fase della ricerca scientifica e tecnologica del CNR.

La necessità e l'opportunità di poter utilizzare anche altre esperienze ed altre capacità che, soprattutto a livello di operatori esteri, possono contribuire ad arricchire le forze operative destinabili a questo tipo di attività, suggerisce tuttavia di ricercare forme giuridiche che consentano ad altri operatori di partecipare alle iniziative di esplorazione, ricerca e coltivazione dei campi geotermici.

La scelta di far leva in questo settore sui predetti enti pubblici portatori di esperienze differenti che devono trovare la loro massima valorizzazione, comporta la necessità di dover ricercare forme di rapporto tra di loro che non rischino di diventare paralizzanti e che consentano il massimo sfruttamento delle loro caratteristiche naturali e in un certo senso la massima competitività.

Queste considerazioni, unite all'altra della competenza esclusiva dell'ENEL per quanto riguarda la produzione di

energia elettrica e di conseguenza dell'acquisizione da parte dell'ENEL di gran parte delle risorse rinvenibili, fa preferire l'ipotesi di ricorrere ad accordi di *joint-venture* fra i *partners* rispetto all'altra, suggerita in alternativa dal CIPE, della costituzione di una società mista.

La soluzione suddetta, inoltre, non esclude altresì la possibilità di iniziative singole dei *partners*.

L'assunzione di responsabilità diretta da parte dello Stato non si esaurisce soltanto nell'impegnare gli enti, ma passa altresì attraverso la previsione della realizzazione di un inventario del potenziale di risorse geotermiche disponibili sul territorio nazionale e il controllo dell'attività, sia nella fase di ricerca, sia nella fase dello sfruttamento, mediante il rilascio di titoli minerari.

Altro aspetto che caratterizza e condiziona le scelte normative è l'assetto delle competenze istituzionali, la necessità di dover salvaguardare contemporaneamente gli interessi e le competenze regionali, la destinazione delle risorse rinvenute soprattutto a fini energetici, l'utilizzazione in questo ambito dei fluidi rinvenuti non solo per usi termoelettrici ma per tutte le altre possibili utilizzazioni, come ad esempio — soprattutto per quanto riguarda le risorse a bassa entalpia — il riscaldamento e l'agricoltura: cosa questa già ampiamente diffusa in altri paesi e che può trovare anche da noi conveniente applicazione.

Per il raggiungimento delle finalità sopra esposte, è stato previsto l'unito disegno di legge informato ai seguenti principi:

riconoscimento del preminente interesse generale dell'attività geotermica da esercitarsi attraverso il rilascio di titoli per la ricerca e la coltivazione;

la necessità di procedere ad una ricerca territoriale preliminare diretta ad accertare il potenziale di risorse rinvenibili da affidare all'ENEL ed all'ENI, nonché al CNR per gli aspetti afferenti la ricerca scientifica e tecnologica;

massimo sfruttamento delle esperienze acquisite da ENEL ed ENI; possibilità di attività isolata da parte di uno solo degli enti; possibilità di destinare le risorse rinvenute agli usi ritenuti più idonei dal punto di vista tecnico ed economico;

obbligo per l'ENEL di acquisire le risorse geotermiche destinate a produzione di energia elettrica, previa valutazione, da parte del CIPE, dell'economicità dell'acquisizione nell'ambito delle finalità pubbliche perseguite;

possibilità di cedere a terzi i fluidi endogeni non adatti alla produzione di energia elettrica;

presenza delle regioni nella fase dell'utilizzazione delle risorse geotermiche di interesse locale.

Il disegno di legge consta di 41 articoli.

L'articolo 1 determina il campo di applicazione concettuale della legge. L'articolo 2 definisce l'assetto delle competenze dell'Amministrazione dello Stato, centrale e periferica, e delega alle regioni le funzioni amministrative attinenti alle concessioni geotermiche di interesse locale rilasciate in terraferma. L'articolo 3 definisce il significato dei termini amministrativi e tecnico-scientifici impiegati.

Dall'esistenza dell'interesse diretto dello Stato nel settore discendono le norme contenute nell'articolo 4 che prevede l'effettuazione di una indagine preliminare su tutto il territorio nazionale da parte dell'ENEL, dell'ENI e del CNR; in base ai risultati di tale ricerca il Ministro dell'industria predispose una relazione da inviare alle regioni e ai comuni interessati.

I fondamenti giuridico-operativi, che presiedono all'attività geotermica sono precisati nel Capo terzo (articoli da 5 a 18), che prevede come procedimento normale quello del rilascio dei permessi di ricerca e di concessione di coltivazione all'ENEL o all'ENI, o anche in contitolarità paritetica ai predetti enti, nel qual

caso essi sono tenuti a svolgere le relative attività in base ad accordi operativi da stipularsi area per area, consentendo tuttavia a ciascuno di essi singolarmente di chiedere ed ottenere il rilascio dei titoli stessi.

Si ammette, peraltro, la possibilità del rilascio di titoli minerari ad altri operatori, anche stranieri, ferma la preferenza per i due enti pubblici nazionali in caso di domande concorrenti.

La competenza al rilascio dei titoli minerari spetta all'Amministrazione centrale nel caso di risorse geotermiche di interesse nazionale ed alla regione nel caso di risorse geotermiche di interesse locale e di piccole utilizzazioni locali.

Detto Capo terzo contiene altresì disposizioni di aggiornamento della vigente normativa alle necessità della ricerca e della coltivazione dei campi geotermici: tra le disposizioni più rilevanti sono le norme afferenti i permessi di ricerca, la loro estensione e la loro durata (articolo 9) e le norme afferenti le concessioni di coltivazione e loro durata (articolo 13).

L'articolo 18 detta disposizioni a salvaguardia della integrità ambientale, dell'equilibrio ecologico e del patrimonio artistico ambientale; impone uno studio in tal senso su cui il Ministro per l'ecologia, il Ministro dell'agricoltura e foreste e il Ministro per i beni culturali e ambientali esprimono parere vincolante, superabile solo con deliberazione difforme del CIPE.

Nel provvedimento intervengono anche i comuni interessati per l'esigenza di tener conto degli interessi locali e per lo snellimento delle procedure successive.

Il Capo quarto contiene disposizioni comuni alla ricerca e alla coltivazione: tra le più rilevanti quelle riguardanti la pubblicità dei titoli (articolo 19); la facoltà di disporre delle sostanze geotermiche e delle sostanze a queste associate, e ciò in analogia con la vigente legislazione mineraria (articolo 20); la tipologia delle aree contemplate dai titoli geotermici (articolo 21); la disciplina delle iniezioni e reiniezioni di fluidi geotermici nei giacimenti di provenienza (articolo 22); il

coordinamento con le competenze dell'autorità marittima per le attività da effettuarsi in zone demaniali marittime o afferenti il demanio marittimo, o in mare territoriale o nella piattaforma continentale (articolo 23); la riaffermazione del principio, già sancito dalla normativa mineraria, che le attività contemplate dal titolo non possono svolgersi in pregiudizio dei terzi e debbono conformarsi alle disposizioni di polizia mineraria (articolo 24); l'obbligo di comunicazione immediata del ritrovamento di idrocarburi e la correlata potestà dell'Autorità mineraria di ordinare la sospensione delle perforazioni geotermiche (articolo 25); gli obblighi gravanti sui titolari (articolo 26); i casi di decadenza (articolo 27); la declaratoria di pubblica utilità delle opere necessarie all'attività geotermica, ai fini delle espropriazioni ed occupazioni di urgenza (articolo 28); la misura dei canoni, una quota dei quali è attribuita ai comuni interessati (articolo 29).

Gli articoli da 30 a 33 (Capo quinto) concernono l'uso delle risorse geotermiche, che si è cercato di destinare secondo le possibilità ottimali dei potenziali utilizzatori: sono previsti piani regionali di utilizzazione, e l'obbligo per i comuni di adeguare i rispettivi strumenti urbanistici (articolo 31).

Inoltre a fronte della possibilità di cedere a terzi le risorse non economicamente utilizzabili per la produzione di energia elettrica (articolo 32), è previsto l'acquisto da parte dell'ENEL delle risorse geotermiche di interesse nazionale offerte dai titolari delle concessioni (articolo 33), secondo i criteri dell'uso fissati dal CIPE.

L'articolo 34 incentiva la produzione di energia elettrica di origine geotermica a bassa entalpia, mediante erogazione di contributi a fondo perduto.

L'articolo 35 prevede la corresponsione di contributi a favore di comuni e regioni.

L'articolo 36 contempla gli impegni di spesa e la copertura finanziaria per l'anno in corso.

L'articolo 37 contiene disposizioni di aggiornamento per il Comitato tecnico di cui agli articoli 40, 41 e 43 della legge n. 6 del 1957. L'ulteriore spesa occorrente per il funzionamento del Comitato, trova capienza nell'ambito dello stanziamento dell'apposito capitolo di bilancio (capitolo 4543 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi).

L'articolo 38 salvaguarda le competenze regionali in materia di acque termali, anche se di interesse energetico.

L'articolo 39 contiene norme transitorie per i titoli minerari già rilasciati.

L'articolo 40 richiama espressamente le disposizioni della legge mineraria (regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443) e delle leggi sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi (leggi 11 gennaio 1957, n. 6 e 21 luglio 1967, n. 613), che si applicano in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.

L'articolo 41 dispone, data l'urgenza, l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI
E PROGRAMMATICHE.

ART. 1.

*(Finalità ed ambito
di applicazione della legge).*

1. La presente legge favorisce ed incentiva, anche in armonia con la politica energetica della Comunità economica europea, la ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche, dichiarate di preminente interesse generale.

2. Sono disciplinate dalla presente legge le attività di ricerca e di coltivazione delle risorse geotermiche nel territorio dello Stato, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, quale definita dalla legge 21 luglio 1967, n. 613.

ART. 2.

(Competenze).

1. Le funzioni amministrative nella materia oggetto della presente legge, compresa la funzione di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, sono esercitate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato mediante l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e per la geotermia, che, per l'istruttoria dei provvedimenti e l'attività di polizia mineraria, si avvale delle sezioni periferiche di Bologna, Roma e Napoli e, per le province di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena, dei distretti minerari di Grosseto e Firenze. Restano ferme le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere, già trasferite alle regioni a

sensi dell'articolo 62, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative concernenti le concessioni di coltivazione per risorse geotermiche di interesse locale rilasciate nella terraferma. Sono fatti salvi i poteri attribuiti in materia alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.

ART. 3.

(Definizioni).

I termini usati nella presente legge hanno il seguente significato:

a) « risorse geotermiche »: risorse che derivano dal calore accumulato nella crosta terrestre e che si estraggono mediante fluidi geotermici;

b) « fluidi geotermici »: fluidi che derivano dai processi geotermici naturali sotto forma di vapore, acque calde e gas caldi utilizzabili a scopi energetici, nonché da processi artificiali consistenti nella immissione di fluidi nel sottosuolo;

c) « risorse geotermiche di interesse nazionale »: risorse geotermiche economicamente utilizzabili con le tecnologie al momento disponibili per la realizzazione di un progetto geotermico di potenza non inferiore a 20.000 chilowatt termici ottenibili dal solo fluido geotermico; tale potenza è determinata con riferimento ad una temperatura convenzionale dei reflui di 25 gradi centigradi; sono considerate di interesse nazionale le risorse geotermiche rinvenute in aree marine;

d) « risorse geotermiche di interesse locale »: risorse geotermiche economicamente utilizzabili con le tecnologie al momento disponibili per la realizzazione di un progetto geotermico di potenza inferiore a 20.000 chilowatt termici ottenibili dal solo fluido geotermico; tale potenza è determinata con riferimento ad una temperatura convenzionale dei reflui di 25 gradi centigradi;

e) « piccole utilizzazioni locali »: utilizzazione di acque calde geotermiche a temperatura inferiore a 100 gradi centigradi per potenza termica complessiva non superiore a 200 chilowatt termici e determinata con riferimento ad una temperatura convenzionale dei reflui di 25 gradi centigradi;

f) « sostanze associate »: sostanze minerali estratte in soluzione o in altre forme insieme a fluidi geotermici;

g) « usi energetici »: utilizzazione dei fluidi geotermici per la produzione di energia elettrica, nonché di calore per usi industriali, agricoli o civili;

h) « progetto geotermico »: insieme di attività, opere ed impianti necessari per la produzione e l'utilizzazione dell'energia contenuta nel fluido geotermico e finalizzata alla realizzazione di un obiettivo energetico;

i) « acque termali »: acque da utilizzarsi a scopo terapeutico;

l) « ricerca »: insieme delle operazioni volte all'accertamento e valutazione dei campi geotermici e delle possibilità tecnico-economiche di utilizzazione dei relativi fluidi, quali l'esecuzione di rilievi geologici, geofisici e geochimici, di pozzi di gradiente termico, di pozzi esplorativi e di pozzi di delimitazione del campo, di prove di produzione anche prolungate e di utilizzazione pratica dei fluidi geotermici e sostanze associate, da eseguire anche mediante impianti pilota;

m) « pozzi esplorativi geotermici »: perforazioni profonde che, sulla base dei dati della esplorazione di superficie, sono finalizzate alla individuazione delle risorse geotermiche ed alla determinazione delle caratteristiche chimico-fisiche delle stesse;

n) « coltivazione »: insieme delle operazioni necessarie alla produzione industriale dei fluidi geotermici, inclusa l'esecuzione di pozzi di produzione, e la realizzazione di impianti e di infrastrutture connessi alla produzione dei fluidi;

o) « iniezione »: immissione di acque nel sottosuolo allo scopo di estrarne fluidi geotermici;

p) « reiniezione »: reimmissione nel sottosuolo di fluidi geotermici;

q) « Ministro »: Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

r) « Ministero »: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

s) « autorità mineraria »: 1) direzione generale delle miniere - ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, di cui all'articolo 40 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, alla cui denominazione sono aggiunte le parole « e per la geotermia »; 2) ufficio regionale competente per le risorse geotermiche di interesse locale;

t) « Comitato »: Comitato tecnico per gli idrocarburi, di cui all'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, con la nuova denominazione e composizione di cui al successivo articolo 37;

u) « Bollettino »: bollettino ufficiale degli idrocarburi, di cui all'articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, alla cui denominazione sono aggiunte le parole « e della geotermia ».

CAPO II.

INVENTARIO DELLE RISORSE GEOTERMICHE.

ART. 4.

(Predisposizione della ricerca preliminare e relazione).

1. Il consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) svolgono sul territorio nazionale una ricerca preliminare al fine di stabilire l'inventario delle risorse geotermiche e, entro un anno dall'entrata in vigore

della presente legge, predispongono un rapporto congiunto sui risultati di tale ricerca.

2. Il Ministero cura il coordinamento delle attività svolte dagli enti di cui al comma 1 e predispone, in base al rapporto presentato dagli enti stessi, una relazione sulle risorse geotermiche di interesse nazionale, che trasmette alle regioni. Le regioni ne informano i comuni interessati.

CAPO III.

DEI TITOLI MINERARI.

ART. 5.

(Assegnazione del permesso di ricerca).

1. Il permesso di ricerca è accordato dal Ministro, sentito il Comitato, previa approvazione del programma dei lavori allegato all'istanza. Il permesso può essere accordato agli operatori pubblici e privati in possesso di adeguata capacità tecnica ed economica e che siano di nazionalità italiana o di uno degli Stati membri della Comunità economica europea o, sotto condizione di reciprocità, di un altro Stato.

2. Il permesso di ricerca ha carattere esclusivo.

3. Per le zone interessanti la difesa, deve essere sentita l'amministrazione militare.

ART. 6.

(Presentazione dell'istanza e modalità per l'assegnazione del permesso di ricerca).

1. L'istanza di permesso di ricerca, corredata dal programma dei lavori che il richiedente del permesso di ricerca intende eseguire e dei relativi costi e tempi di esecuzione, è presentata al Ministero.

2. Sull'istanza deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della marina mercantile, se l'area interessata concerne il demanio marittimo, il mare

territoriale o la piattaforma continentale italiana, ovvero il preventivo parere del Ministro o dell'autorità regionale competente se l'area ricade su terreni appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio dello Stato o della regione.

ART. 7.

(Criteri di preferenza nell'assegnazione del permesso).

1. In caso di concorso di più istanze relative alla stessa zona, il permesso è rilasciato tenendo conto della garanzia che i richiedenti offrono, per competenza ed esperienza, ai fini della corretta esecuzione del programma di lavoro proposto; della conoscenza diretta di cui essi dispongono sui problemi geologico-strutturali specifici dell'area richiesta, dell'ampiezza del programma di lavoro, tenuto conto della sua razionalità e con riferimento anche alla sua eventuale complementarietà con ricerche svolte in zone adiacenti.

2. Sono preferite, a parità di condizioni, le istanze dell'ENEL o dell'ENI e, se tali istanze sono prodotte congiuntamente o separatamente, il permesso è loro accordato in contitolarità paritetica.

3. Sono considerate concorrenti, ai fini dei commi precedenti, le istanze pervenute al Ministero entro novanta giorni dalla pubblicazione della prima istanza sul bollettino.

4. Resta ferma l'esclusiva attribuita all'ENEL dalle norme vigenti in materia di ricerca e di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale nei territori delle province di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena.

ART. 8.

(Contitolarità del permesso di ricerca).

1. Il permesso di ricerca può essere accordato a più soggetti, secondo le quote indicate nelle istanze di permesso.

2. I contitolari rispondono solidalmente nei confronti della pubblica am-

ministrazione e dei terzi per gli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività mineraria e, a tale scopo, nominano un rappresentante per tutti i rapporti con il Ministero, le autorità minerarie ed i terzi.

3. La quota di uno o più contitolari può essere ceduta con l'autorizzazione del Ministro sentiti gli altri contitolari del permesso. La cessione non autorizzata è inefficace tra le parti e nei confronti delle autorità minerarie e comporta la decadenza del contitolare.

4. Nel caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 5 e nel caso di rinuncia del contitolare alla propria quota, questa deve essere rilevata, a pena di decadenza del titolo, entro dodici mesi dalla rinuncia dagli altri contitolari o, in mancanza, da altri soggetti, previa autorizzazione del Ministro.

ART. 9.

(Estensione, durata, proroghe e riduzioni del permesso di ricerca).

1. Il permesso di ricerca può coprire aree adiacenti di terra e di mare con superficie non superiore a 1.000 chilometri quadrati.

2. La durata del permesso è di sei anni, prorogabili per non oltre due trienni, qualora siano stati adempiuti gli obblighi indicati nella presente legge e nel permesso stesso.

3. L'area del permesso è ridotta:

a) nella misura del 25 per cento alla iniziale scadenza del permesso;

b) nella misura del 50 per cento alla scadenza del primo triennio di proroga.

4. Ai fini delle riduzioni di cui al comma precedente si prendono in considerazione le aree originarie del permesso, ivi computando le aree restituite e quelle eventualmente rinunciate ai sensi del successivo comma 5, mentre non si computano le aree su cui sia stata assentita la concessione di coltivazione. Le aree da restituire debbono essere compatte ed adiacenti al perimetro del permesso.

5. Il titolare del permesso può rinunciare in qualsiasi momento a parte delle aree del permesso stesso. Ciascuna rinuncia può comprendere solo superfici compatte non inferiori al 20 per cento delle aree originarie ed adiacenti al perimetro del permesso.

6. Il permesso di ricerca può riguardare anche aree interessate da autorizzazioni ai sensi degli articoli 16 e 38.

ART. 10.

(Riconoscimento del tipo di risorsa rinvenuta).

1. Il titolare del permesso di ricerca che abbia individuato fluidi geotermici in quantità e qualità tali da essere suscettibili di utilizzazione energetica e tali da giustificare tecnicamente ed economicamente la realizzazione di un progetto geotermico è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Ministero.

2. Il Ministro, sentito il comitato, riconosce il carattere nazionale o locale delle risorse geotermiche rinvenute, dandone immediata comunicazione alla regione interessata e curandone la pubblicazione nel bollettino.

ART. 11.

(Concessione di coltivazione per risorse geotermiche d'interesse nazionale).

1. La concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche d'interesse nazionale è assentita con decreto del Ministro, sentito il comitato.

2. Con lo stesso decreto è approvato il programma di lavoro ed il progetto geotermico.

3. La concessione di coltivazione può essere assentita anche a più soggetti in contitolarità.

4. Per le zone interessanti la difesa, il Ministro rilascia la concessione, sentita l'amministrazione militare.

ART. 12.

(Concessione di coltivazione per risorse geotermiche d'interesse locale).

1. La concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche d'interesse locale è rilasciata dalla regione interessata.

2. Qualora l'area della concessione interessi i territori di due o più regioni confinanti, il titolo è assentito di concerto fra le regioni interessate, dalla regione nel cui territorio ricade la maggiore estensione dell'area.

3. La concessione di coltivazione può essere assentita anche a più soggetti in contitolarità.

ART. 13.

(Assegnazione delle concessioni: criteri di preferenza, estensione e durata).

1. La concessione di coltivazione è assentita al titolare del permesso di ricerca di cui all'articolo 10, comma 1, che presenti la relativa istanza entro sei mesi dalla pubblicazione del riconoscimento nel bollettino.

2. Trascorso il termine di cui al comma precedente, sono preferite le istanze di concessione dell'ENEL o dell'ENI.

3. Ove l'istanza sia presentata, anche separatamente, dall'ENEL e dall'ENI, la concessione è loro accordata in contitolarità paritetica.

4. In difetto di istanza dell'ENEL o dell'ENI ovvero in caso di rinvenimento di risorse di interesse locale, la concessione è assentita al soggetto che ne faccia istanza purché in possesso dei necessari requisiti di capacità tecnica ed economica.

5. Salvo quanto disposto nel precedente comma 2, in presenza di istanze in concorrenza si tiene conto del programma di coltivazione e di utilizzazione più idoneo e completo.

6. La superficie della concessione deve essere tale da consentire il razionale

sviluppo del progetto geotermico e può essere ampliata qualora il progetto venga potenziato.

7. Sulla istanza di concessione deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della marina mercantile, se l'area interessata concerne il demanio marittimo, il mare territoriale o la piattaforma continentale italiana, ovvero il preventivo parere del Ministero o dell'autorità regionale competente se l'area ricade in terreni appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio dello Stato o della regione.

8. La concessione dura trenta anni e, su domanda del concessionario che abbia adempiuto agli obblighi derivanti dalla presente legge e dal titolo, può essere prorogata per periodi di dieci anni ciascuno.

ART. 14.

(Istanza di concessione di coltivazione).

1. L'istanza di concessione di coltivazione deve essere presentata al Ministero, se trattasi di risorse geotermiche di interesse nazionale, o alla regione competente, se trattasi di risorse geotermiche di interesse locale.

2. All'istanza di concessione debbono essere allegati il piano di coltivazione, la descrizione tecnico-economica del progetto di utilizzo delle risorse rinvenute, il programma dei lavori, corredato dei relativi costi di esecuzione, ed il piano finanziario.

ART. 15.

(Contitolarità della concessione di coltivazione).

1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 8 sono applicabili, in quanto compatibili, alla contitolarità delle concessioni di coltivazione.

2. A ciascun contitolare della concessione di coltivazione spetta una parte

dei prodotti dell'attività estrattiva, in ragione della rispettiva quota, salvo diversa pattuizione fra i contitolari.

3. I costi, le spese e gli oneri derivanti dall'attività estrattiva gravano direttamente sui contitolari, salva comunque la loro responsabilità solidale.

ART. 16.

(Piccole utilizzazioni locali).

1. In deroga al disposto dell'articolo 12, l'utilizzazione di acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti, per potenza termica complessiva non superiore a 200 chilowatt termici alla temperatura convenzionale dei reflui di 25 gradi centigradi, è autorizzata dalla regione, con le modalità di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. L'autorizzazione per le attività di cui al comma 1 interessanti aree del demanio marittimo, è rilasciata dalla regione, previo nulla-osta del Ministero della marina mercantile.

3. Le regioni comunicano ai competenti comandi militari territoriali i provvedimenti emanati ai sensi dei commi precedenti.

ART. 17.

(Comparazione degli interessi ai fini del rilascio dei titoli).

1. L'utilizzazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale ha carattere prioritario rispetto a quella delle risorse geotermiche di interesse locale e alle piccole utilizzazioni locali.

2. L'utilizzazione delle risorse geotermiche di interesse locale ha carattere prioritario rispetto alle piccole utilizzazioni locali.

3. Sono revocate le concessioni o autorizzazioni, quando le relative attività siano incompatibili con l'attuazione di un progetto geotermico concernente risorse geotermiche aventi carattere prioritario ai sensi dei precedenti commi.

4. Al titolare della concessione o autorizzazione revocata ai sensi del precedente comma 3 il titolare della concessione di coltivazione relativa alle sostanze geotermiche prioritarie deve fornire quantità di risorse geotermiche equivalenti a quelle effettivamente utilizzate prodotte dal pozzo, dai pozzi o dalle sorgenti che formavano oggetto del titolo revocato ovvero un'indennità sostitutiva determinata dalle parti e commisurata al valore delle risorse geotermiche estraibili dal pozzo, dai pozzi o dalle sorgenti che formavano oggetto del titolo revocato. In caso di mancato accordo decide un collegio arbitrale composto da un presidente nominato dal Ministro e da due rappresentanti delle parti.

ART. 18.

(Disposizioni a salvaguardia dell'integrità ambientale, dell'equilibrio ecologico e dell'assetto urbanistico).

1. Unitamente alla documentazione prescritta dall'articolo 14, chi richiede una concessione di coltivazione deve presentare uno studio di valutazione preventiva delle modifiche ambientali che le attività richieste comportano o siano suscettibili di comportare nel corso del tempo, relativamente alle aree interessate dalle attività e impianti di ricerca o coltivazione.

2. Lo studio deve contenere:

a) una relazione descrittiva della natura, consistenza e destinazione attuale dei terreni;

b) l'indicazione delle destinazioni previste dai vigenti strumenti urbanistici;

c) l'indicazione della loro eventuale soggezione a vincoli imposti in base alle leggi vigenti, statali e regionali, a tutela di interessi idrogeologici, forestali, paesaggistici, naturalistici, storici, artistici, archeologici;

d) la dettagliata descrizione delle trasformazioni e modificazioni territoriali derivanti dalla realizzazione degli im-

pianti e dall'esecuzione dell'attività di coltivazione;

e) la proposta di eventuali opere di recupero ambientale che il richiedente la concessione si impegna ad eseguire nel corso della coltivazione o alla cessazione della medesima.

3. Il Ministero o l'amministrazione regionale che ha ricevuto la domanda trasmettono lo studio di cui ai precedenti commi 1 e 2 al Ministero dell'agricoltura e foreste, al Ministero per i beni culturali e ambientali, al Ministro per l'ecologia ed al comune o ai comuni interessati.

4. Entro tre mesi dalla comunicazione di cui al precedente comma 3 i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e per i beni culturali e ambientali, il Ministro per l'ecologia ed i comuni esprimono il loro parere sull'idoneità dello studio di valutazioni preventive presentato ai sensi del comma 1 con riguardo all'importanza del rinvenimento. Il decorso del termine comporta valutazione positiva dello studio anzidetto.

5. I pareri di cui al comma 4 sono vincolanti. La concessione di coltivazione può essere ugualmente rilasciata in difformità, previa deliberazione del CIPE integrato con la partecipazione del Ministro per l'ecologia e del Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o su richiesta dell'autorità regionale competente.

6. La concessione di coltivazione costituisce, nel caso in cui sia necessario, variante del piano regolatore o del programma di fabbricazione e sostituisce la concessione edilizia.

CAPO IV.

NORME COMUNI ALLA RICERCA ED ALLA COLTIVAZIONE.

ART. 19.

(Pubblicità degli atti).

1. Nel bollettino sono pubblicati mensilmente, in modo sintetico, le istan-

ze di permessi di ricerca, i decreti che accordano i permessi stessi, gli atti di riconoscimento, le istanze ed i decreti che assentono le concessioni di coltivazione per le risorse geotermiche di interesse nazionale, nonché i provvedimenti che dispongono la cessazione del titolo.

2. Nel bollettino è inoltre pubblicato l'elenco dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche d'interesse nazionale assentiti alla data della sua pubblicazione, nonché l'elenco delle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse locale, i cui decreti sono comunicati dalla regione al Ministero entro un mese dal rilascio.

ART. 20.

(Risorse geotermiche rinvenute e sostanze associate).

1. Il titolare del permesso di ricerca non può eseguire lavori di coltivazione, ma può disporre, previa autorizzazione del Ministro, sentito il comitato, delle risorse geotermiche rinvenute e delle sostanze minerali associate per quantitativi limitati e periodi di tempo non eccedenti la durata massima del permesso medesimo.

2. Il concessionario può disporre delle sostanze minerali che sono associate a quelle formanti oggetto della concessione.

ART. 21.

(Forma dell'area dei titoli).

1. L'area, alla quale ciascun titolo si riferisce, deve essere continua, compatta e delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari ad un minuto primo o multiplo di esso, salvo il caso in cui sia limitata dal confine dello Stato, dal territorio delle regioni a statuto speciale, dalla linea costiera o dal limite esterno della piattaforma continentale italiana.

2. I vertici dell'area dei titoli sono espressi in gradi e minuti primi.

3. Il Ministro verifica che l'area richiesta abbia dimensioni sufficienti e configurazione razionale in relazione alle finalità ottimali della ricerca e dichiara, in caso negativo, la non concedibilità dell'area sino a quando non se ne renda possibile l'accorpamento con aree finite.

ART. 22.

(Iniezioni e reiniezioni).

L'iniezione di acque e la reiniezione di fluidi geotermici nelle stesse formazioni di provenienza, o comunque al di sotto di falde utilizzabili a scopo civile o industriale, anche in area marina, sono autorizzate dall'ingegnere capo della sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e per la geotermia o del distretto minerario nei territori di competenza di cui all'articolo 2, e dalla competente autorità regionale nel caso di risorse geotermiche di interesse locale.

ART. 23.

(Impianto in zona di demanio marittimo).

1. Ove un impianto debba essere ubicato in zona demaniale marittima o nell'ambito del mare territoriale, deve essere richiesta apposita concessione al Ministero della marina mercantile secondo le norme del codice della navigazione e del relativo regolamento.

2. Qualora l'impianto debba essere ubicato nella zona contigua al demanio marittimo di cui all'articolo 55 del codice della navigazione, deve essere richiesta l'autorizzazione prevista dallo stesso articolo.

3. Ove l'impianto debba essere ubicato in terreni demaniali o patrimoniali, deve essere richiesta apposita concessione alla competente amministrazione.

ART. 24.

(Tutela dei terzi).

1. I proprietari dei fondi compresi nelle aree indicate nei titoli minerari od i loro aventi causa a qualsiasi titolo non possono opporsi ai lavori di cui ai programmi approvati né alla delimitazione, sul terreno, dell'area oggetto del titolo minerario, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

2. Restano ferme le norme di polizia mineraria contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni e integrazioni, e, per quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886.

3. Restano altresì ferme le disposizioni della legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernenti la nuova regolamentazione delle servitù militari.

ART. 25.

(Rinvenimento di idrocarburi).

1. Qualora nel corso delle perforazioni vengano rinvenuti idrocarburi liquidi o gassosi, deve esserne data immediata comunicazione al Ministero.

2. Ove il quantitativo scoperto si manifesti significativo agli effetti di una utilizzazione energetica, od in attesa dei necessari accertamenti in tal senso, l'autorità mineraria può ordinare la sospensione dei lavori di perforazione.

3. Le operazioni di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche possono essere riprese, se compatibili con la eventuale ricerca di idrocarburi e su successiva autorizzazione del Ministro, sentito il comitato, adottando le cautele e le misure di sicurezza all'uopo eventualmente disposte.

4. A parità di condizioni, lo scopritore ha titolo di preferenza rispetto a qualunque terzo per lo sfruttamento e la coltivazione del giacimento. Nel caso in cui il rinvenimento di idrocarburi dia luogo al rilascio di nuovo titolo minerario per

tali minerali ad altro titolare, quest'ultimo è tenuto al rimborso delle spese dirette e indirette sostenute per le perforazioni suddette.

ART. 26.

(Obblighi dei titolari).

Nell'esercizio delle attività previste dai titoli minerari, nei rapporti con l'autorità mineraria competente, i titolari devono:

1) eseguire il programma di lavoro, secondo le regole della buona tecnica, nei tempi indicati nei titoli minerari. L'eventuale sospensione o graduale esecuzione dei lavori debbono essere autorizzate dall'autorità mineraria;

2) riferire annualmente sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti;

3) comunicare tempestivamente il rinvenimento ed i dati chimico-fisici dei fluidi geotermici, delle altre sostanze minerali e delle falde idriche dolci;

4) porre in essere le misure stabilite ai fini della conservazione dei fluidi geotermici, delle sostanze associate e di ogni altra risorsa naturale rinvenuta;

5) adottare le misure indicate nei provvedimenti di autorizzazione all'iniezione o reiniezione;

6) osservare ogni altra disposizione prevista dai titoli minerari o successivamente impartita per la regolare esecuzione del programma;

7) comunicare ogni notizia di carattere economico e tecnico e gli altri dati richiesti;

8) conservare, con le modalità stabilite, i campioni di materiali solidi e fluidi raccolti durante i lavori;

9) consegnare all'autorità mineraria i campioni richiesti;

10) osservare tutte le prescrizioni imposte dalle altre autorità dello Stato nell'esercizio dei poteri di loro competenza.

ART. 27.

(Decadenza).

1. Il titolare decade dal titolo minerario quando:

a) non inizia i lavori nei termini prescritti dal titolo;

b) non attua, nei tempi e nei modi previsti dal titolo, i programmi di lavoro di cui ai precedenti articoli 5 e 11;

c) riduce o sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione;

d) non corrisponde nei termini il canone dovuto;

e) effettua iniezioni e reiniezioni senza le autorizzazioni previste dall'articolo 22 ovvero senza l'osservanza delle misure prescritte dalle autorizzazioni medesime;

f) non ottempera ai provvedimenti di cui all'articolo 25;

g) non adempie agli altri obblighi derivanti dalla presente legge od imposti dal titolo a pena di decadenza;

h) incorre in una delle cause di decadenza previste dall'articolo 47 del codice della navigazione, se l'area interessata concerne il demanio marittimo, il mare territoriale o la piattaforma continentale italiana.

2. La decadenza dal titolo è pronunciata, secondo la rispettiva competenza, dal Ministro, sentito il comitato, o dalla competente autorità regionale, previa contestazione dei motivi e fissazione del termine di trenta giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

ART. 28.

(Dichiarazione di pubblica utilità).

1. Le opere necessarie per la ricerca e la coltivazione, nonché per il trasporto e la conversione delle risorse geotermiche

in terraferma, non incidenti nel demanio marittimo, sono dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, con l'approvazione dei programmi di lavoro allegati alle istanze di permesso di ricerca o di concessione di coltivazione da parte del Ministro o della competente autorità regionale.

2. I programmi approvati sono depositati presso i comuni dove deve aver luogo la espropriazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

3. Le opposizioni circa la necessità e le modalità delle opere sono proposte nel termine di cui all'articolo 18 della citata legge e sono decise dal Ministro o dalla competente autorità regionale, con decreto motivato.

4. Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti il Ministro o la competente autorità regionale, con decreto motivato, su richiesta del concessionario, può disporre l'occupazione per non oltre un biennio di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione di lavori direttamente connessi alla ricerca ed alla coltivazione, determinando provvisoriamente la indennità di occupazione.

5. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di occupazione temporanea sono resi esecutivi ai sensi della legislazione vigente.

6. Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione del sindaco le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, eseguite in aree esterne al centro edificato.

7. Qualora l'esercizio di una concessione demaniale marittima, rilasciata a terzi per aree comunque ricadenti in un permesso di ricerca o di concessione per l'utilizzazione di risorse geotermiche, anche successivamente a detti permessi, risulti incompatibile od ostacoli l'attività di prospezione, ricerca o coltivazione, l'autorità marittima, a richiesta del titolare del permesso o della concessione mineraria, procede alla revoca della conces-

sione demaniale con le modalità previste dall'articolo 43 del codice della navigazione. L'indennizzo a favore del titolare della concessione revocata, nella misura determinata ai sensi dell'articolo 42, quarto e quinto comma, del codice della navigazione, è a carico del titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione.

ART. 29.

(*Canoni*).

1. Il titolare del permesso di ricerca deve corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato di lire 15.000 per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area del permesso.

2. Il titolare della concessione di coltivazione deve corrispondere allo Stato o alla regione il canone anticipato di lire 80.000 per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area della concessione.

3. I canoni sono aggiornati ogni due anni in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

4. Alle regioni ed ai comuni interessati è annualmente corrisposto, in misura proporzionale alle aree oggetto dei titoli minerari, un contributo pari rispettivamente al 5 e al 25 per cento del gettito dei canoni riscossi nell'anno precedente ai sensi dei precedenti commi. Il contributo è corrisposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze. A tal fine, il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare con propri decreti, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le somme corrispondenti alle predette aliquote di gettito.

5. Il gettito dei contributi di cui al precedente comma 4 sarà destinato alla promozione di investimenti finalizzati alla tutela ecologico-ambientale dei territori interessati dall'insediamento degli impianti, o al loro riassetto socio-econo-

mico, anche nel quadro degli interventi previsti dal piano regionale di sviluppo.

6. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di canoni dovuti per la concessione ed autorizzazione di cui al precedente articolo 23.

CAPO V.

USI E DESTINAZIONI DELLE RISORSE.

ART. 30.

(Verifica della destinazione delle risorse).

Il Ministero, sulla base degli elementi forniti, verifica che le destinazioni delle risorse geotermiche, tenuto conto sia delle sue caratteristiche fisico-chimiche sia delle possibilità d'impiego locali, siano da ottenere le migliori utilizzazioni energetiche ed economiche della risorsa stessa.

ART. 31.

(Piani regionali e adeguamento degli strumenti urbanistici esistenti).

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati contenuti nella relazione ministeriale di cui all'articolo 4, ultimo comma, nonché di suoi eventuali aggiornamenti, le regioni, tenuto conto dei propri programmi di sviluppo e sentiti il CNR, l'ENI e l'ENEA, definiscono il piano di destinazione e dei possibili usi delle risorse geotermiche di interesse locale, dandone comunicazione ai comuni interessati ed al Ministero.

ART. 32.

(Cessione a terzi da parte dell'ENEL).

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19 della legge 29 maggio 1982,

n. 308, e fatte salve le disposizioni di cui al successivo articolo 33, l'ENEL può cedere a terzi il diritto di utilizzare le risorse geotermiche da esso rinvenute e giudicate non economicamente utilizzabili per la produzione di energia elettrica.

ART. 33.

*(Acquisto di risorse geotermiche
da parte dell'ENEL).*

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308, le risorse geotermiche di interesse nazionale economicamente convenienti e utilizzabili per la produzione di energia elettrica sono acquistate dall'ENEL su proposta dei titolari di concessione di coltivazione, in base ai criteri all'uopo stabiliti dal CIPE. Il corrispettivo è determinato, nel rispetto dei criteri fissati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'economicità della produzione di energia elettrica.

2. Con la propria delibera il CIPE fissa altresì i criteri per la determinazione del prezzo di risorse geotermiche di interesse nazionale, non comprese tra quelle di cui al comma precedente, delle quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'interesse dell'approvvigionamento energetico del Paese, disponga con proprio decreto la cessione all'ENEL per la produzione di energia elettrica, su proposta del concessionario. In tal caso il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) dispone a favore dell'ENEL la concessione di un contributo di importo pari al maggior onere sostenuto, a valere sulla Cassa conguaglio per il settore elettrico di cui al provvedimento CIP n. 34 del 6 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO VI.

NORME FINALI E TRANSITORIE.

ART. 34.

(Incentivi).

1. Al fine di promuovere l'utilizzazione di risorse geotermiche per usi non elettrici è concesso ai titolari dei permessi di ricerca ed ai titolari delle concessioni di coltivazione, un contributo a fondo perduto commisurato ai costi sostenuti e documentati, relativamente ai pozzi esplorativi eseguiti nell'ambito di zone risultate indiziate a seguito di attività di esplorazione, indicati nel programma dei lavori allegato all'istanza del permesso di ricerca.

2. Il contributo è erogato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica di conformità delle opere svolte all'obbiettivo minerario indicato nel programma dei lavori, per un importo pari al settantacinque per cento del costo per pozzi che abbiano avuto esito negativo, ed al venticinque per cento del costo per i pozzi che abbiano avuto esito positivo.

3. Le anzidette percentuali sono elevate rispettivamente all'ottanta ed al trenta per cento del costo complessivo, ove risultino documentate e sostenute spese particolarmente gravose a salvaguardia dell'integrità ambientale, in base agli impegni assunti in accettazione delle misure stabilite a sensi dell'articolo 18 per la conservazione degli equilibri ecologici preesistenti e per le spese documentate concernenti lo studio di valutazione preventiva.

ART. 35.

(Contributi ai comuni e alle regioni).

1. Con decorrenza alla data di entrata in vigore della presente legge, per gli impianti di produzione dell'energia elet-

trica con potenza superiore a 3 MW che utilizzino risorse geotermiche, l'ENEL è tenuto a corrispondere ai comuni ed alle regioni, nel cui territorio sono ubicati tali impianti, i contributi previsti al primo comma, lettera *a)* e *d)*, per gli impianti termici convenzionali a carbone, ed al secondo comma dell'articolo unico della legge 10 gennaio 1983, n. 8. L'individuazione dei comuni destinatari dei contributi e la ripartizione del relativo gettito tra i comuni stessi verranno effettuati secondo quanto previsto dalla indicata legge 10 gennaio 1983, n. 8.

2. Il contributo di cui al primo comma, lettera *d)*, dell'articolo unico della legge 10 gennaio 1983, n. 8, sarà corrisposto per gli impianti in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge o che saranno successivamente autorizzati.

3. Il gettito dei contributi di cui al presente articolo sarà destinato dalle regioni e dai comuni alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, all'uso di energie rinnovabili, alla tutela economico-ambientale dei territori interessati all'inse-diamento degli impianti, nonché al loro riassetto socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dal piano regionale di sviluppo.

4. La corresponsione del contributo alla regione è subordinata all'adempimento, da parte della regione stessa, all'obbligo di definizione e comunicazione del piano di cui all'articolo 31 della presente legge.

ART. 36.

(Autorizzazione di spesa).

1. Per gli scopi di cui all'articolo 34 della presente legge, è autorizzata la complessiva spesa di lire 35 miliardi per il quinquennio 1985-1989. La quota relativa a ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 è determinata in lire 5 miliardi, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai

fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 37.

(Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia).

1. Alla denominazione del comitato tecnico per gli idrocarburi istituito con l'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sono aggiunte le parole « e per la geotermia ».

2. Il comitato dà parere nei casi previsti dalla presente legge e dalle altre leggi e regolamenti in vigore, nonché ogni qualvolta ne sia richiesto dall'autorità mineraria.

3. Il comitato è integrato dal dirigente generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un dirigente superiore tecnico e da un dirigente superiore amministrativo della direzione generale delle miniere, da un dirigente superiore della direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, nonché da due titolari di cattedra nominati dal Ministro esperti rispettivamente nelle discipline della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche e nella utilizzazione delle risorse geotermiche ai fini energetici.

4. Il comitato, quando esprime pareri sulle materie contemplate dalla presente legge, è integrato da un esperto designato da Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e da un rappresentante del CNR.

5. Con provvedimento del suo presidente, il comitato è integrato, altresì, da un esperto in rappresentanza della regione interessata per affari di rilevante interesse della regione medesima.

ART. 38.

(Acque termali).

1. La disciplina della ricerca e della coltivazione delle acque termali è di competenza delle regioni, che la esercitano a norma degli articoli 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, così come sostituito dall'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Le regioni sono tenute a comunicare al Ministero le istanze ed i provvedimenti relativi all'utilizzazione non terapeutica delle acque termali.

ART. 39.

*(Titoli vigenti
all'entrata in vigore della legge).*

1. I titoli minerari relativi ai fluidi geotermici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati e sono disciplinati dalle disposizioni della presente legge, salvo le deroghe di cui al presente capo.

2. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano, salvo le deroghe appresso indicate, anche ai titoli minerari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che sono confermati.

3. Il titolare di permesso di ricerca che abbia ottemperato agli obblighi previsti dal relativo titolo e che presenti un idoneo programma di lavoro ha diritto a due proroghe triennali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, secondo comma.

4. Per i titoli di cui al presente articolo si prescinde dall'osservanza di quanto previsto dall'articolo 20.

5. Restano salve le destinazioni in atto delle risorse geotermiche prodotte nelle concessioni di coltivazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 40.

(Norme applicabili).

1. Alla materia oggetto della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, nonché della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e della legge 21 luglio 1967, n. 613.

2. Alle opere, impianti o infrastrutture connessi alle attività disciplinate dalla presente legge non si applicano le norme della legge 28 gennaio 1977, n. 10, né quelle emanate dallo Stato e dalle regioni in applicazione della stessa.

ART. 41.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.